

Statuto dell'Associazione NamuCare

Art. 1 Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS) è costituita un'Associazione denominata «NamuCare» con sede a Lugano ed è attiva nel Canton Ticino e nel Moesano. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Finalità e Scopo

L'Associazione NamuCare (in seguito denominata Associazione) è un'Associazione che realizza i seguenti scopi:

- ✓ l'Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel Canton Ticino e nel Moesano e confrontate a malattia, infortunio, disabilità, vecchiaia o altre difficoltà di salute, offrendo loro le necessarie prestazioni e consulenze;
- ✓ per conseguire tale scopo l'Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull'assistenza e la cura a domicilio, il servizio di assistenza e cura a domicilio del comprensorio di riferimento;
- ✓ l'Associazione offre ogni tipo di prestazione infermieristica e inerente le cure a domicilio;
- ✓ l'Associazione persegue anche, ma non solo, l'ambizione di sostenere proattivamente i parenti/famigliari dei pazienti sia dal punto di vista economico sia formativo, mediante l'assunzione. Così da permettere l'erogazione di cure di qualità in un contesto affettivo positivo per la persona bisognosa di cure;
- ✓ l'Associazione intende collaborare con tutti gli enti e professionisti attivi nel settore di riferimento.

Art. 3 Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- ✓ contributi sociali;
- ✓ proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- ✓ sovvenzioni;
- ✓ proventi derivanti da accordi di prestazioni;
- ✓ donazioni e sussidi di ogni genere;
- ✓ proventi derivanti dai soci e/o dal Comitato;
- ✓ prestiti e/o note di credito da parte di terzi.

Art. 4 Soci – adesione

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'Associazione può diventare socio.

Possono diventare soci attivi:

- ✓ le/gli infermiere/i dipendenti dell'Associazione;
- ✓ professionisti attivi nel settore sanitario;
- ✓ persone proposte dal Comitato.

Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'Associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci passivi con diritto di voto.

Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'Associazione.

I soci benefattori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello dei soci attivi.

Le richieste d'adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all'ammissione.

Contro un rifiuto, è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 5 Responsabilità

I soci non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 6 Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

- ✓ nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso;
- ✓ nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Art. 7 Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili alla fine dell'anno. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato con un preavviso di almeno 6 mesi prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Il Comitato può escludere un socio dall'Associazione in qualsiasi momento, senza fornirne i motivi.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea dei soci
- ✓ il Comitato
- ✓ l'Ufficio di revisione (se raggiunti i criteri previsti dalla legge sulla revisione)

Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel mese di febbraio.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 10 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro 4 settimane dalla data dell'Assemblea.

Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- ✓ approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- ✓ approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- ✓ accettazione di un eventuale rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale;
- ✓ elezione del/della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell'eventuale organo di controllo;
- ✓ determinazione dei contributi sociali;
- ✓ presa di conoscenza del budget annuale;
- ✓ presa di conoscenza del programma delle attività;
- ✓ deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci;
- ✓ modifica dello statuto
- ✓ deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

Art. 10 Il Comitato

Il Comitato è composto da 4 persone.

Rimane in carica 4 anni. Può essere rieletto.

Il Comitato gestisce le attività in corso e può rappresentare l'Associazione all'esterno.

Emana i regolamenti.

Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.

Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All'interno del Comitato sono rappresentate le seguenti competenze:

- ✓ presidenza
- ✓ vicepresidenza
- ✓ gestione cure sanitarie
- ✓ gestione finanze e amministrazione
- ✓ gestione del personale
- ✓ gestione sistemi operativi

L'accumulazione delle cariche è possibile.

Il Comitato si costituisce da sé.

Art. 11 La Direzione

L'organizzazione del SACD è affidata ad un Direttore amministrativo ed a un Direttore sanitario.

Al Direttore amministrativo è affidata la gestione generale del Servizio. Al Direttore sanitario è affidata la gestione sanitaria del Servizio; garantisce la conformità della medesima alla legislazione sanitaria federale e cantonale, alle direttive o raccomandazioni dell'Ufficio del medico cantonale.

Art. 12 L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto da un revisore o una società di revisione indipendente autorizzata secondo la legge. Esso viene incaricato dal momento in cui sono ossequiati i presupposti minimi legali.

L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti o una persona giuridica, che controllano almeno una volta all'anno la contabilità.

L'Ufficio di revisione riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

Rimane in carica un anno. Può essere rieletto.

Art. 13 Diritto di firma

Il Comitato designa quattro persone aventi diritto di firma collettiva a due.

Art. 14 Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

